



# Codice Deontologico della Professione di Chimico

---

(Approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici il 17 luglio 2015)

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Chimici della Toscana nella riunione del 18 novembre 2015 ha ratificato il Codice deontologico della professione di chimico ed ha adottato la nuova impronta del sigillo a partire dal 01/01/2016 sia per i nuovi iscritti che per le sostituzioni dovute a smarrimento o altro. L'Ordine dei Chimici della Toscana riconosce d'ufficio i sigilli ordinati e/o consegnati entro il 31 dicembre 2015.

## **CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO**

**(Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015)**

**Visto** il Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842 Regolamento per l'esercizio della professione di Chimico, Gazzetta Ufficiale n. 102 del 1 maggio 1928;

**Visto** il Decreto Legislativo 23.11.1944 n. 382, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (2). Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1944, n. 98;

(2) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di Consigli Nazionali.

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18.8.1990);

**Visto** l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999 - Disposizioni in materia finanziaria e contabile. (GU n.151 del 30.6.1999);

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU n.190 del 17.8.2001 Suppl. Ordinario n. 212);

**Visto** il D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29.7.2003 Suppl. Ordinario n. 123);

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (GU n.198 del 26.8.2005);

**Visto** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (GU n.261 del 9.11.2007 - Suppl. Ordinario n. 228);

**Visto** il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

**Visto** il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13.8.2011);

**Vista** la Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n.189 del 14.8.2012);

**Visto** il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU n.81 del 6.4.2013);

**Visto** il Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali in attuazione art 8 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 approvato con delibera del 28 novembre 2012;

**Visto** il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'attività Contrattuale del Consiglio Nazionale dei Chimici con propria deliberazione del 19 giugno 1999, successivamente modificato ed integrato come appare nel presente testo, con delibere del 3 aprile 2001, 11 dicembre 2001, 28 gennaio 2005, 13, giugno 2008, 26 e 27 ottobre 2012 e 19 e 20 febbraio 2014;

**Visto** il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in data 31 maggio e 1 giugno 2013;

**Ritenuta** l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari per adeguare alle nuove disposizioni normative in ordine all'osservanza dei precetti deontologici da parte degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Chimici;

**Adotta** Il seguente Regolamento

<b>CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO.....</b>	<b>1</b>
Art. 1 Ambito di applicazione .....	4
Art. 2 Principi generali .....	4
Art. 3 Obblighi nei confronti della professione .....	5
Art. 4 Rapporti .....	6
Art. 5 Rapporti con i collaboratori e dipendenti.....	7
Art. 6 Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell'Ordine .....	7
Art. 7 L'assunzione dell'incarico professionale .....	8
Art. 8 Lo svolgimento dell'incarico professionale.....	10
Art. 9 Autonomia professionale e obblighi etici .....	11
Art. 10 Segretezza della prestazione professionale .....	11
Art. 11 Certificazione della prestazione professionale .....	12
Art. 12 Incompatibilità .....	12
Art. 13 Il chimico dipendente.....	13
Art. 14 Società tra professionisti.....	14
Art. 15 Provvedimenti disciplinari e sanzionatori .....	14
Art. 16 Pubblicità informativa.....	15
Art. 17 Fiscalità e solidarietà sociale .....	15
Art. 18 Clausole sostanziali .....	16
Art. 19 Disposizioni finali .....	16
Allegato A .....	17

### **Art. 1**

#### ***Ambito di applicazione***

1. Il Codice deontologico esemplifica le regole di etica professionale che gli iscritti all'Albo dei Chimici sono tenuti a conoscere ed osservare. Si applica ai professionisti Chimici nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell'attività professionale libera o dipendente, a presidio dei valori e interessi generali connessi all'attività professionale e nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile.
2. Ogni professionista ha l'obbligo di osservare il Codice deontologico nonché ogni altra legge che disciplini l'esercizio della professione nel superiore interesse sociale.
3. Ove la prestazione sia resa all'estero, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione.
4. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.
5. Ai sensi del presente Codice la dizione Chimico comprende sia il Chimico (laurea magistrale e specialistica Vecchio Ordinamento) che il Chimico Iunior (laurea).
6. L'inosservanza delle presenti regole costituisce infrazione deontologica ed è motivo di attivazione del procedimento disciplinare da parte di Consigli di Disciplina.
7. Le regole deontologiche si applicano altresì ai tirocinanti iscritti nel registro dei tirocinanti, se istituito.

### **Art. 2**

#### ***Principi generali***

1. Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera al fine di un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione.
2. Il Chimico, nell'esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, applica la chimica con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell'ordinamento dell'Unione Europea e nell'ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.
3. Il Chimico è autonomo ed indipendente nell'esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale. E' dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività. L'obbligo formativo è assolto attraverso lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo chimico secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

4. Il Chimico non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua attività professionale.
5. È dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività<sup>1</sup>.
6. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato.
7. Il Chimico si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.
8. Il Chimico garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al compimento dell'incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce comunque il controllo e la responsabilità.
9. Il Chimico, nello svolgimento della propria attività, utilizza i mezzi idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell'incarico secondo scienza e coscienza.
10. Nell'esercizio della professione il Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale "Chimico" o "Chimico Junior", eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico "dottore" o "professore" e/o le relative abbreviazioni (Chim. e Chim. Ir), seguito, se ne ha titolo, dal suffisso "EurChem".

### *Art. 3*

#### *Obblighi nei confronti della professione*

1. L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo.
2. Costituisce illecito disciplinare l'attività professionale esercitata in violazione del presente codice deontologico, in periodo di sospensione, nonché l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.
3. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione, e/o variazione senza comunicazione, dei propri indirizzi e recapiti nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'Ordine presso cui si è iscritti.

---

<sup>1</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 □ Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto □ legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14 □ 8 □ 2012)

Art. 7 □ Formazione continua

3. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

#### **Art. 4** **Rapporti**

- 1.** Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il Chimico s'impegna lealmente a svolgere l'incarico, certificando inoltre la non sussistenza di eventuali conflitti di interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l'esito della prestazione.
- 2.** Il Chimico che ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità e avvalersi, direttamente o indirettamente, dei poteri e del prestigio derivanti dall'appartenenza a tale ufficio.
- 3.** Nei rapporti con la pubblica amministrazione il Chimico:
  - a.** si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.
  - b.** Non fa prevalere rapporti di parentela o di amicizia con soggetti che operano nella pubblica amministrazione, al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.
- 4.** Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, il Chimico:
  - a.** si comporta secondo principi di correttezza, massima lealtà e collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze;
  - b.** non fa apparire come proprie le prestazioni professionali di altri;
  - c.** qualora debba esprimere pareri professionali sull'opera di altri, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall'usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni esclusivamente di natura scientifica e tecnica assumendo, per quanto possibile, informazioni sulle motivazioni che sottendono all'opera.
- 5.** Nei rapporti con i colleghi il Chimico:
  - a.** si presta a scambi di opinioni e di informazioni e - ove richiesto e per quanto possibile - non nega consigli di natura professionale;
  - b.** ove il fatto non costituisca reato informa il collega, direttamente, o con la mediazione del Consiglio dell'Ordine, e sempre con la dovuta riservatezza, di possibili errori o omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso, fatti salvi gli obblighi legali nei confronti di terzi;
  - c.** non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati;
  - d.** si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per averne benefici di qualsiasi natura;
  - e.** in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, preliminarmente, ad una conciliazione attraverso l'Ordine territorialmente competente

- f. non può divulgare, senza formale autorizzazione scritta dell'avente diritto, scritti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da un collega o da altri professionisti<sup>2</sup>.

#### **Art. 5**

##### ***Rapporti con i collaboratori e dipendenti***

1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il Chimico assicura a essi condizioni di lavoro, moralmente ed economicamente adeguate. Favorisce, inoltre, le condizioni che consentono la loro formazione.
2. Il Chimico evita di attribuire responsabilità ai propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta, ed esclusiva, competenza professionale di cui se ne assume la responsabilità.

#### **Art. 6**

##### ***Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell'Ordine***

1. Il Chimico si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell'esercizio delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale, e dal Consiglio dell'Ordine Territoriale ove è iscritto e riconosce nell'Ordine l'organismo che, oltre a tutelare gli interessi generali, tutela l'attività professionale, la dignità e il prestigio della professione.
2. Il Chimico si rapporta con l'Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.
3. Il Chimico presta all'Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni a esso demandate dalla legge.
4. Il Chimico doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza.
5. Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio dell'Ordine Territoriale, nel rispetto delle norme sulla privacy comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale, specificando quali di queste siano coperte da segreto professionale e pertanto non soggette a pubblica divulgazione.

---

<sup>2</sup> Articolo 622 codice penale  
Rilevazione del Segreto professionale

Chiunque avendo avuto notizia per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivarne nocumento, con la reclusione fino ad un anno con la multa da lire sessantamila ad un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

6. Il Chimico segnala al Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
7. Il Chimico informa il Consiglio dell'Ordine Territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti l'attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre professioni.
8. I Chimici, membri del Consiglio Nazionale e dell'Ordine Territoriale e del Consiglio di disciplina adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, al fine di garantire il continuo e effettivo esercizio da parte del Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempiere ai compiti e alle funzioni loro assegnati dal Consiglio stesso e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione in un sistema a rete.
9. E' interesse, ed in alcuni casi obbligo deontologico del Chimico la partecipazione alla vita dell'Ordine Territoriale a cui è iscritto.
10. Il Chimico deve rendersi disponibile al fine di dare completa attuazione all'art. 7, capo III, del Decreto del Ministero della Giustizia 14 novembre 2005, n. 265 "Tirocinio di adattamento".
11. Al fine della tenuta degli albi, il Chimico ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni o società professionali ed i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche i relativi recapiti professionali.

#### *Art. 7*

#### *L'assunzione dell'incarico professionale*

1. Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza; l'accettazione di un determinato incarico personale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
2. Il Chimico, nell'assunzione dell'incarico professionale, ha il dovere di rendere noto al committente le norme principali che sono alla base dello svolgimento dell'incarico ricevuto.
3. Il Chimico pattuisce, in forma scritta il compenso all'atto del conferimento dell'incarico, riferendosi a criteri certi.
4. Il Chimico informa il cliente sulla complessità e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e, nel caso emergano inaspettate complessità o oneri, aggiorna prontamente il cliente.
5. Il Chimico incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a invenzioni o a progetti originali o a perfezionamenti di processi noti, si accorda, di norma

preventivamente, con il committente riguardo i doveri e i diritti connessi all'innovazione.

6. A tutela del cliente la legge obbliga il Chimico a dotarsi di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della professione. Il Chimico deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale eventualmente adeguandola prima dell'esecuzione dell'incarico stesso.
7. Il Chimico decide e assume di persona la direzione e l'esecuzione dell'incarico, la predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni delle eventuali analisi chimiche e di tutti gli atti professionali conseguenti all'incarico assegnatogli.
8. La società professionale iscritta all'Albo dei Chimici nel preventivo di accettazione dell'incarico specifica i termini dell'iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l'incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.<sup>3</sup>
9. Il Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi d'incompatibilità.
10. Se nel corso dello svolgimento dell'incarico sopravvengono condizioni d'incompatibilità, il Chimico rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa agire liberamente sulla conseguente interruzione del rapporto.
11. Il Chimico non è obbligato a proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.

---

<sup>3</sup> Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6□4□

2013 )

Art. 4 □ Obblighi di informazione

1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:

a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;

b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;

c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

12. Se nel corso dell'esecuzione della prestazione si evidenzi da parte del committente al Chimico incaricato l'intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilità, il Chimico può recedere dall'incarico secondo quanto disciplinato dalla norma.

### **Art. 8**

#### ***Lo svolgimento dell'incarico professionale***

1. L'esecuzione della prestazione professionale del Chimico è caratterizzata dalla responsabilità personale nei confronti del cliente. La facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la diretta responsabilità personale che caratterizza l'esecuzione dell'incarico.
2. Per quanto prima, il Chimico nell'assumere l'incarico professionale, verifica e assicura che:
  - a. ogni attività proposta sia necessaria, utile e fattibile, considerandone le conseguenze sociali, ambientali e economiche;
  - b. ogni attività sia identificata, definita e programmata in maniera sufficientemente dettagliata, al fine da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
  - c. ogni attività sia svolta da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell'addestramento e delle attrezzature necessarie a compierla, formato ed informato sugli eventuali rischi connessi, in particolar modo quelli di natura chimica;
  - d. ogni attività svolta sia completamente, accuratamente e durevolmente registrata e che sia preservata l'integrità e reperibilità delle informazioni per tutto il tempo necessario;
  - e. tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, custoditi e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi;
  - f. tutte le attrezzature impiegate siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire la buona qualità dell'attività svolta;
  - g. ogni attività sia svolta entro una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;
  - h. l'incarico sia svolto al massimo livello di competenza e qualità, con particolare attenzione per l'interesse pubblico.

### **Art. 9**

#### ***Autonomia professionale e obblighi etici***

1. Nell'esecuzione della prestazione il Chimico tiene un comportamento indipendente, mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del committente e/o del cliente.
2. Il Chimico si astiene dall'assunzione di incarichi al ricorrere di ipotesi di incompatibilità ravvisabili nei rapporti tra progettisti e collaboratori e/o direttore dei lavori nei quali ricorrano motivi di convenienza che lo pongano in conflitto d'interesse, e per tutti i casi previsti all'art.51 c.p.c.
3. Il Chimico non accetta direttamente o indirettamente da terzi compensi, oltre a quelli dovuti dal committente, senza che questi sia stato preventivamente avvisato della natura, motivo e entità del compenso e abbia rilasciato esplicito assenso.
4. In particolare il Chimico è tenuto a:
  - a. informare il cliente di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della prestazione richiesta e, all'occorrenza, consigliare lo stesso, proponendo impostazioni autonome e/o diverse dalla volontà e intenzione originaria;
  - b. effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché richiedere e/o procurarsi la documentazione dovuta, o comunemente ritenuta necessaria, per la buona esecuzione dell'incarico professionale;
  - c. conformare le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi che ogni errata interpretazione non possa condurre il cliente a violazioni di legge;
  - d. dare al cliente i chiarimenti richiesti, o ritenuti utili, per la comprensione delle risultanze della prestazione professionale.

### **Art. 10**

#### ***Segretezza della prestazione professionale***

1. Il Chimico rispetta rigorosamente il segreto professionale sulle attività connesse alla prestazione professionale, sul contenuto e le finalità della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente e fatte salve le norme di legge. L'obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto con il cliente.
2. Il Chimico informa i propri collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi rispettata.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Legge 12 novembre 2011, n 183 2Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

Comma 7 I professionisti sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta (il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate)

**Art. 11**  
***Certificazione della prestazione professionale***

1. Gli atti professionali sono formulati dal Chimico in modo chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.
2. Per la stesura dei certificati analitici il Chimico si attiene alle Linee guida di indirizzo del Consiglio Nazionale garantendo, sempre e comunque, per qualunque prestazione la qualità della prestazione stessa.
3. Allo scopo di attestare l'autenticità degli atti professionali è istituito la "firma digitale qualificata" e il "Timbro Professionale", denominato anche "Sigillo Professionale"; il cui uso, e le specifiche tecniche, sono definite nel "Regolamento sulla firma digitale qualificata e sul sigillo professionale" (Allegato A)

**Art.12**  
***Incompatibilità***<sup>5</sup>

1. Con particolare riferimento alle cariche ordinistiche ma non limitatamente a queste, oltre ai casi previsti dalla Legge, il Chimico assume l'obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato e, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, l'autonomia e l'obiettività del proprio operato e ciò anche

---

<sup>5</sup> Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34  
Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6□4□

2013 )

Art. 6 – Incompatibilità

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.

2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.

4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'Albo o al registro tenuto presso l'Ordine o il Collegio professionale secondo le

disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

astenendosi dall'intervenire o partecipare alle sedute allorquando la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall'incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d'interessi.

2. Il socio professionista non può partecipare a più società professionali. Questa incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  - a. sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta;
  - b. non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  - c. non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
4. L'Ordine competente valuta se sia privo del requisito di onorabilità colui nei cui confronti, anche nel primo grado di giudizio, siano state irrogate misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, i quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'Albo o al registro tenuto presso l'Ordine costituiscono illecito disciplinare per la società tra professionisti e per i soci professionisti amministratori della società.

### **Art. 13**

#### ***Il chimico dipendente***

1. Fermo restando gli obblighi generali previsti dal presente Codice Deontologico, il Chimico nella funzione di dipendente pubblico, deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell'ente di appartenenza, in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in particolare, mentre il Chimico dipendente privato deve rispettare il Codice etico, comunque denominato, della sua azienda ove non in contrasto con il presente Codice Deontologico.

**Art. 14**  
***Società tra Professionisti***

1. Il presente codice disciplina la responsabilità del professionista che agisce anche in veste di socio di una Società tra professionisti.
2. La Società professionale è tenuta a rispondere delle violazioni delle regole deontologiche applicabili ai soci. Nel caso di soci appartenenti a differenti professioni, l'obbligo è vincolante per ogni codice deontologico cui ogni socio è tenuto a rispettare.
3. Nelle società professionali i singoli professionisti sono tenuti a vigilare che le attività oggetto di riserva professionale siano esclusivamente condotte da professionisti titolati, la mancata vigilanza costituisce autonomo illecito disciplinare.
4. Se la violazione deontologica commessa dal Socio professionista è conseguente a direttive impartite dalla Società, la responsabilità disciplinare del Socio concorre con quella della Società stessa.

**Art. 15**  
***Provvedimenti disciplinari e sanzionatori***

1. Ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai Consigli di Disciplina
2. Le sanzioni devono essere proporzionali ed adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che hanno concorso a determinare l'infrazione nonché della reiterazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti.
3. E' fatto obbligo per l'iscritto di rendersi disponibile ad essere nominato quale componente del Consiglio di Disciplina qualora all'atto del rinnovo dello stesso non sia pervenuta alcuna candidatura o un numero sufficiente di candidature
4. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto previsto costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell'Ordine. Ciascun iscritto deve adoperarsi per il rispetto delle stesse e segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni circostanza che sia in contrasto con le suddette norme.

**Art. 16**  
 ***Pubblicità informativa***<sup>6</sup>

1. E' consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, il curriculum professionale, e i titoli e qualifiche professionali posseduti, la struttura dello studio i compensi per le prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette.
2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione delle disposizioni costituisce illecito disciplinare oltre ad integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005 n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145
4. Il Consiglio dell'Ordine potrà verificare e monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.

**Art. 17**  
 ***Fiscalità e solidarietà sociale***<sup>7</sup>

1. L'iscritto deve provvedere, secondo le normative vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa a cui partecipa secondo le norme vigenti Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l'iscritto è soggetto a procedimento disciplinare.
2. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento all'Ordine ed al Consiglio Nazionale dei Chimici del contributo annuo dovuto dagli iscritti.

---

<sup>6</sup> DPR 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa

E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni.

La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145.

<sup>7</sup> Il D.L. 138/2011 ha inserito i commi 2-*sexies* e 2-*septies* nell'articolo 12 del decreto che disciplina le sanzioni tributarie non penali (D.lgs. n. 471/1997)

La prima modifica (comma 2-*sexies*) prevede che, a decorrere dal 13 agosto 2011, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero a Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, sia disposta dall'Amministrazione finanziaria "in ogni caso" la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. La seconda modifica (comma 2-*septies*) dispone la sospensione *de qua* per tutti i singoli associati per le violazioni commesse nell'esercizio in forma associata

**Art. 18**

***Clausole sostanziali***

3. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico, sono tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico.
4. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico riconoscono che per le violazioni alle presenti regole si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.
5. Con l'iscrizione all'Albo, il Chimico accetta esplicitamente di conformare la propria attività professionale al Codice Deontologico vigente.
6. Il codice deontologico professionale ha natura regolamentare disciplinare, deve essere rispettato da ogni professionista o società o associazione iscritta al relativo albo ed ogni sua violazione costituisce illecito disciplinare.
7. L'Ordine ha inoltre il dovere di svolgere attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione del Chimico.
8. Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi che debbono intendersi comunque prevalenti ed applicabili sempre in senso estensivo.

**ART 19**

**Disposizioni finali**

1. Il presente Codice deontologico:
  - a) entra in vigore il 17 luglio 2015
  - b) è trasmesso al Ministero della Giustizia, agli Ordini territoriali e pubblicato nel sito del Consiglio Nazionale dei Chimici <http://www.chimici.it> ;
  
2. La pubblicazione del Codice deontologico nel Sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Chimici: <http://www.chimici.it/> costituisce notifica agli iscritti all'Albo unico Nazionale ai sensi di legge.

## *Allegato A*

### *Regolamento sulla firma elettronica qualificata di ruolo e sul sigillo professionale (Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015)*

#### **Premessa**

La “firma elettronica qualificata di ruolo” secondo le specifiche tecniche indicate in allegato 1 è uno strumento di firma elettronica che consente di sottoscrivere un documento informatico o un insieme di documenti informatici ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore e del suo ruolo o qualifica.

L’elemento di rilievo del sistema firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli enti certificatori, rilasciano ad un soggetto titolare.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, stabilisce l’applicabilità della normativa sulla Firma elettronica in riferimento alla sottoscrizione di atti professionali propri del chimico.

I chimici che fanno richiesta di uno strumento di “firma elettronica qualificata di ruolo” dichiarano di conoscere e accettare pienamente il presente regolamento.

**1.** Nel rispetto della normativa amministrativa e professionale vigente è deontologicamente prevista e ammessa la sottoscrizione di atti professionali, ivi compresi i certificati di analisi, mediante una “firma elettronica qualificata di ruolo” a condizione che il professionista che ne fa uso si avvalga di un certificato digitale che risponda alle seguenti caratteristiche:

- Il certificato digitale sia rilasciato da Ente certificatore che risulti nell’elenco degli enti a tale scopo individuati dall’AGID o dalle diverse Autorità a ciò incaricata dallo Stato;
- L’ente certificatore abbia acquisito dall’Ordine Territoriale dei Chimici, cui il richiedente risulta iscritto, il consenso espresso e che nel certificato sia inserita l’indicazione dell’appartenenza del titolare all’Ordine Territoriale professionale medesimo, ovvero il “ruolo” dell’iscritto;
- L’ente certificatore abbia acquisito per mezzo di idonea certificazione o autocertificazione gli estremi dell’iscrizione del richiedente nell’albo professionale dei Chimici.
- Il certificato digitale riporti: la denominazione completa dell’Ordine Territoriale dei Chimici di iscrizione, il titolo professionale (chimico o chimico iunior), il numero di iscrizione nell’albo, la sezione dell’albo professionale cui il professionista è iscritto, il numero di iscrizione nell’albo nazionale, l’eventuale possesso del titolo “European Chemist”, e il numero del timbro professionale assegnato al titolare dal consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza.

**2.** Gli atti sottoscritti mediante una “firma elettronica qualificata di ruolo,” secondo le specifiche dell’art. 1, sono oggetto delle leggi a tutela delle professioni regolamentate, così come degli obblighi previsti dal codice deontologico.

L'apposizione della “firma elettronica qualificata di ruolo” è effettuata sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto titolare.

**3.** La “firma elettronica qualificata di ruolo”, conferisce al documento sottoscritto dal Chimico un carattere distintivo, significando che il Chimico iscritto all'Ordine Territoriale, nello svolgimento della prestazione professionale si è attenuto a scienza e coscienza nel rispetto delle norme di legge e del Codice Deontologico della Professione di Chimico.

**4.** I documenti sottoscritti con “firma elettronica qualificata di ruolo” si riconoscono convalidati compiutamente come prestazioni professionali regolate al libro V titolo III capo II del Codice Civile e dalle norme connesse e possono essere validamente prodotte alla Pubblica Amministrazione ed essere utilizzate nelle controversie con terzi.

**5.** In alternativa allo strumento di “firma elettronica qualificata di ruolo”, allo scopo di sottoscrivere atti professionali materiali, è ammesso l'uso di un Sigillo Professionale realizzato secondo le specifiche indicate in allegato 2.

Il Sigillo è di proprietà esclusiva dell'Ordine Territoriale dei Chimici che ne concede – previo rimborso dei costi - l'uso ai Chimici, regolarmente iscritti nell'Albo.

**6** Nel caso di utilizzo dell'impronta del Sigillo Professionale la stessa, è sempre abbinata alla firma del Chimico detentore che l'utilizza, e, ai fini del presente regolamento, è equivalente alla sottoscrizione mediante “firma elettronica qualificata di ruolo” .

**7.** Per la sottoscrizione di atti professionali è vietato ai Chimici utilizzare altri strumenti di firma digitale o sigilli professionali che non siano l'unico originale approvato dall'Ordine Territoriale.

Ai detentori di regolare Sigillo Professionale è consentito l'utilizzo di uguale impronta a secco ottenuta per pressione, purché tale impronta riproducente lo stesso sigillo sia depositata presso l'Ordine Territoriale di appartenenza.

**8.** Presso l'Ordine Territoriale è istituito lo "Schedario delle firme digitali" su cui sono conservati, per ogni assegnatario: le generalità, la data della domanda e quella del rilascio, un documento in formato digitale firmato con la firma elettronica qualificata di ruolo.

Presso l'Ordine Territoriale è altresì istituito lo "Schedario dei sigilli" su cui sono conservati, per ogni assegnatario: le generalità, la data della domanda e quella del rilascio, l'impronta del sigillo ripetuta più volte, nonché la firma del Chimico per esteso e abbreviata, quale appare sui documenti in cui sia fatto uso del sigillo professionale.

Depositario degli schedari è il Presidente del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

Le spese di approntamento sono rimborsate all'Ordine Territoriale da parte del Chimico beneficiario all'atto della rilascio dello strumento di firma elettronica qualificata di ruolo e all'atto della domanda di rilascio del Sigillo Professionale.

**9.** Il Chimico deve custodire diligentemente il proprio strumento di firma elettronica qualificata di ruolo e il sigillo professionale.

Nel caso di smarrimento o furto, entro 48 ore dalla constatazione, deve darne avviso all'Ordine Territoriale a mezzo raccomandata, PEC o mezzo equivalente.

In caso di smarrimento di sigillo professionale, l'Ordine Territoriale dopo gli accertamenti del caso, su istanza dell'iscritto, provvede all'assegnazione di un nuovo sigillo che porterà la lettera D maiuscola a indicare che trattasi di duplicato.

Di tale duplicato viene applicata l'impronta sull'apposita scheda come dal punto **8**.

In caso di ritrovamento del sigillo originale, il duplicato non può più essere usato, e deve essere restituito all'Ordine Territoriale che delibera l'immediata distruzione oppure la conservazione per un massimo di tre anni senza utilizzo.

**10.** Nei casi, ed entro i limiti appresso descritti, i certificati di "firma elettronica qualificata di ruolo" sono annullati e i sigilli professionali sono restituiti all'Ordine Territoriale, che ne rilascia ricevuta:

**a)** contestualmente a dimissioni volontarie o trasferimento ad altro Ordine Territoriale;

**b)** a cura degli eredi in caso di decesso del detentore;

**c)** entro otto giorni dalla data di notifica di uno qualsiasi dei provvedimenti di sospensione o cancellazione. Cessata la sospensione o reintegrata l'iscrizione, il chimico può richiedere nuovo certificato di firma elettronica qualificata di ruolo e il sigillo professionale viene nuovamente affidato al Chimico che ne faccia istanza scritta.

Qualora la restituzione del sigillo non avesse luogo entro i termini di cui al presente articolo l'Ordine Territoriale procederà contro il detentore abusivo. In quest'ultimo caso il detentore diviene debitore della spesa sostenuta per tale procedura.

Il sigillo restituito in base all'articolo presente è conservato dall'Ordine Territoriale per tre anni. Trascorsi i tre anni il sigillo viene distrutto, oppure, nel caso di decesso, viene distrutto all'atto della presentazione del certificato di morte.

Di ogni operazione viene fatta annotazione sullo Schedario della firma digitale e sullo Schedario del Sigillo.

**11.** A richiesta scritta motivata di Istituti, Enti, Organismi o di privati cittadini l'Ordine Territoriale è tenuto a rilasciare, gratuitamente, parere di conformità della firma elettronica qualificata di ruolo e sull'impronta depositata nello Schedario del Sigillo.

**12.** L'abusiva detenzione e l'utilizzo da parte di non iscritti all'Ordine Territoriale dei Chimici di firme digitali qualificate e/o sigilli professionali aventi forma e/o diciture atte a ingenerare errati convincimenti è perseguito nei modi di legge.

## **Allegato 1 ”Specifiche per la firma elettronica qualificata di ruolo ”**

Il presente documento è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nella “*Deliberazione del Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009*” e nelle “*Linee guida per la certificazione delle qualifiche e dei poteri di rappresentanza dei titolari dei Certificati di Firma Elettronica*”

Per il rilascio di firme digitali di ruolo da parte degli Ordini Territoriali dei Chimici, anche correlate a CNS rilasciate dal Consiglio Nazionale dei Chimici sono previste le seguenti specifiche tecniche:

L’attributo “**Title**”: è in forma generica uguale a **chimico , chimico - EurChem, chimico iunior, chimico iunior - EurChem**

Il campo “**Organization**” (vedi tabella a fine allegato): è uguale al **Nome sintetico dell’Ordine Territoriale di Appartenenza** (massimo 52 caratteri) seguito dal carattere “/” e dal <“**Codice Fiscale dell’Ordine Territoriale di Appartenenza**”> (11 caratteri)

Esempio: “**OT Chimici Prov. di .../0123456789A**”

Le restanti informazioni di ruolo, quali ad esempio la Sezione, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, etc... saranno inseriti nell’attributo description (OID: 2.5.4.13) del Subject DN secondo la logica descritta di seguito:

### **Description**

L’attributo description (OID: 2.5.4.13) del Subject conterrà tutte le informazioni relative all’iscrizione del titolare al particolare Ordine Territoriale di appartenenza. Il valore specificato avrà la seguente forma:

/description ::= <Ordine Territoriale di appartenenza>, <Sezione>, <Numero di iscrizione>, <Numero di sigillo>, <Numero di iscrizione all’Albo>, <Data di iscrizione>, [, <EORI>]

<Ordine Territoriale di appartenenza> ::= *Denominazione sociale dell’Ordine Territoriale (ad es. Ordine Territoriale dei Chimici della Provincia di Roma)*

<Sezione> ::= Sezione: A|Sezione: B| Sezione: A-EU| Sezione: B-EU| Sezione: A-ES| Sezione: B-ES

“A” per i Chimici Abilitati in possesso di Laurea Magistrale, Specialistica o Titolo previgente equivalente;

“B” per i **Chimici Abilitati** in possesso di **Laurea**;

“A-EU” e “B-EU” per i Chimici Comunitari in regime di prestazione temporanea in Italia;

“A-ES” e “B-ES” per i Docenti Universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale

Contiene la sezione a cui è iscritto il titolare del certificato.

<Numero di iscrizione> ::= Numero di iscrizione: <numero iscrizione>  
Conterrà il numero di iscrizione del titolare del certificato.

<Numero di sigillo> ::= Numero di sigillo: <numero sigillo>  
Conterrà il numero di sigillo del titolare del certificato.

<Numero di iscrizione all’Albo> ::= Numero di iscrizione Albo Unico: <numero iscrizione albo unico>  
Conterrà il numero di iscrizione all’Albo Nazionale del titolare del certificato.

<Data di iscrizione> ::= Data di iscrizione: <data>  
Conterrà la data d’iscrizione all’Ordine Territoriale specificato all’interno dell’attributo organizationName (OID: 2.5.4.10).

[, <EORI>] ::= EORI: *Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) previsto dalla Deliberazione n. 45 del 21 Maggio 2009*

<numero iscrizione> ::= *Numero d’iscrizione del professionista all’Ordine Territoriale specificato all’interno dell’attributo organizationName (OID: 2.5.4.10)*

<numero iscrizione albo unico> ::= *Numero d’iscrizione del professionista all’Albo Nazionale*

<data> ::= *Data in formato GG/MM/AAAA*

**Esempio di valorizzazione:**

Caso a (senza codice EORI)

/description=OT Chimici di Lazio Umbria Abruzzo e Molise, Sezione: A, Numero di iscrizione: 22587, Numero di iscrizione Albo Unico: 12345, Data di iscrizione: 22/05/1987

Caso b (con codice EORI)

/description=OT Chimici di Lazio Umbria Abruzzo e Molise, Sezione: A, Numero di iscrizione: 22587, Numero di iscrizione Albo Unico: 12345, Data di iscrizione: 22/05/1987, EORI:AAAAAA11A11A111

La compilazione di altri campi, relativi al ruolo, non è ritenuta necessaria.

ESEMPIO RIASSUNTIVO:

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

04:e1:52:56:57:ba:d4:6c:e7:b8:03:de:62:17:99:e9

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: C=IT, O=ArubaPEC S.p.A., OU=Certification AuthorityC, CN=ArubaPEC S.p.A.

NG CA 3

Validity

Not Before: Sep 13 00:00:00 2013 GMT

Not After : Sep 12 23:59:59 2016 GMT

Subject: C=IT, O=OT Chimici di Lazio Umbria Abruzzo e Molise/80422850588,  
CN=pellico silvio/serialNumber=IT:PLLSLV80C21G677C, GN=silvio,  
SN=pellico/dnQualifier=12361398/title=chimico/description=OT Chimici di Lazio Umbria  
Abruzzo e Molise, Sezione: A, Numero di iscrizione: 22587, Numero di iscrizione Albo Unico:  
12345, Data di iscrizione: 22/05/1987

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

Public-Key: (1024 bit)

Modulus:

00:9b:3b:54:19:ab:9c:40:0f:08:8c:43:5e:36:19:

1f:b8:87:33:53:de:3a:a7:af:e9:8d:f1:51:68:66:

...

6c:9c:c2:e3:89:34:33:3e:49:26:a2:cd:d5:ba:cb:

f4:61:b2:cf:53:f0:af:30:05

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Key Usage: critical

Non Repudiation

X509v3 Subject Key Identifier:

FA:3D:B1:4D:37:07:96:5D:D3:3D:88:30:A2:C1:56:7E:C5:47:BD:5B

X509v3 Certificate Policies:

Policy: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

CPS: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

X509v3 CRL Distribution Points:

Full Name:

URI:<http://crl.arubapec.it/ArubaPECSpACertificationAuthorityC/LatestCRL.crl>



qcStatements:

0!0.....F..0.....F.....0.....F..

X509v3 Subject Alternative Name:

email:simone.baldini@pec.it

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:F0:C0:45:B1:B6:35:B4:EA:5F:29:FA:83:03:4A:DC:2F:F5:B3:7D:E8

Authority Information Access:

OCSP - URI:<http://ocsp.arubapec.it>

X509v3 Subject Directory Attributes:

0.0...+.....1...19800321080001Z

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

6a:e7:6b:d2:90:f4:97:f8:04:d7:7c:de:15:c4:1f:5b:6a:6d:

f2:06:f7:d1:18:6c:6e:ba:14:bc:82:7b:c6:94:69:69:c8:b0:

...

b9:2e:3c:47:06:91:ad:34:f6:3c:2b:01:fe:4f:82:bc:58:ab:

b9:72:40:c7

---

**Tabella delle “Organization” aggiornata al 18.7.2014:**

64 caratteri totali: 52 caratteri, al massimo, per la Denominazione dell’Ordine Territoriale/Cod. Fisc. (11 cifre)

(La tabella riporta prima gli Ordini Provinciali, poi gli Ordini Interprovinciali, quindi gli Ordini Regionali e gli Ordini Interregionali in Ordine Territoriale Alfabetico.)

OT Chimici Prov. di Bari/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Bergamo/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Brescia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Catania/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Cremona/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Ferrara/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Foggia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di La Spezia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Mantova/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Matera/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Messina/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Modena/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Parma/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Pavia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Piacenza/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Potenza/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Ragusa/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Reggio Emilia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Sassari/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Siracusa/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Taranto/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Treviso/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Trieste/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Venezia/Cod. Fisc.
OT Chimici Prov. di Verona/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. dell’Emilia Romagna/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. del Friuli Venezia Giulia/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. della Liguria/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. della Lombardia/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. della Puglia/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. della Sardegna/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. della Sicilia/Cod. Fisc.
OT Chimici Inter-Prov. del Veneto/Cod. Fisc.
OT Chimici della Calabria/Cod. Fisc.
OT Chimici della Campania/Cod. Fisc.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



OT Chimici delle Marche/Cod. Fisc.  
OT Chimici della Toscana/Cod. Fisc.  
OT Chimici del Trentino Alto Adige/Cod. Fisc.

OT Chimici di Lazio Umbria Abruzzo e Molise/Cod. Fisc.  
OT Chimici di Piemonte e Valle d'Aosta/Cod. Fisc.

## Allegato 2 “Specifiche per il Sigillo Professionale”

Il Sigillo Professionale è realizzato in metallo o altro materiale, e può essere anche del tipo autoinchiostroante. E’ a struttura circolare ed è così costituito:

- a)** una impronta circolare esterna del diametro di mm 35 in traccia marcata (traccia **a**),
  - b)** una impronta circolare interna concentrica a quella esterna del diametro di mm 25 in traccia più sottile (traccia **b**),
  - c)** nella area delimitata dalla impronta circolare interna (traccia **b**), è tracciata una corda rettilinea, marcata sottilmente come la traccia **b**, di distanza mm 9 dalla traccia **b**, così che il cerchio interno risulta diviso in due lunette, una più piccola e l’altra più grande.
  - d)** La corona circolare tra le due circonferenze è divisa in due parti con due segmenti a marcatura più sottile (come la traccia **b**): la parte di corona più piccola corrisponde, al centro del cerchio interno, ad un angolo di 60° (cioè se i due segmenti venissero prolungati fino al centro della circonferenza darebbero luogo ad un angolo di 60°), mentre la parte più grande è costituita dal resto della corona.
  - e)** nel settore più esteso della corona circolare delimitata dalle due tracce **a** e **b** è riportata in caratteri maiuscoli la dicitura ufficiale dell’Ordine Territoriale “ORDINE TERRITORIALE DEI CHIMICI (PROVINCIALE, INTERPROVINCIALE, REGIONALE O INTERREGIONALE) di .....”,
  - f)** nel settore più piccolo della corona circolare è riportata la lettera maiuscola della sezione di appartenenza nell’Albo seguita dal numero di iscrizione nell’Albo stesso: ad esempio A n.135. La sezione di appartenenza viene indicata con:
    - A** per i Chimici iscritti nella sezione A dell’Albo,
    - B** per i Chimici iscritti nella sezione B dell’Albo,
    - A-EU** per i Chimici Comunitari, equiparati per titoli ai professionisti Italiani di cui alla sezione A, esercitanti attività professionale in regime di prestazione temporanea in Italia;<sup>8</sup>
    - B-EU** per i Chimici Comunitari, equiparati per titoli ai professionisti Italiani di cui alla sezione B, esercitanti attività professionale in regime di prestazione temporanea in Italia;<sup>9</sup>
    - A-ES** per i Docenti Universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale.<sup>10</sup>
  - g)** nella lunetta centrale ~~superiore~~ più grande, interna alla traccia **b**, su tre righe è riportata la scritta DOTT –NOME – COGNOME, tutto maiuscolo.
  - h)** nella lunetta centrale ~~inferiore~~ più piccola, interna alla traccia **b**, su una riga è riportato il titolo professionale CHIMICO, oppure su due righe il titolo professionale CHIMICO – IUNIOR, sempre tutto in caratteri maiuscoli.
- Nel caso di richiesta del duplicato, in questa lunetta più piccola deve essere riportata sotto il titolo di CHIMICO o CHIMICO – IUNIOR la lettera D maiuscola (vedere articolo 9).

<sup>8</sup> Rif. Art. 13, D. Lgs 6 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

<sup>9</sup> Vedi nota 1.

<sup>10</sup> Rif. Art. 11, DPR 11 luglio 1980, n. 382. Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

i) compatibilmente con l'estensione delle parole da inscrivere nelle varie aree, tutti i caratteri hanno altezza mm 2,5

Gli iscritti che alla data di attuazione della presente disciplina detengono e utilizzano sigilli professionali difformi dal modello sopra individuato, si adeguano alle attuali disposizioni facendone richiesta all'Ordine Territoriale di riferimento. Agli Iscritti che si trovano nella situazione predetta è data facoltà di richiedere il riconoscimento della validità del sigillo difforme al Consiglio dell'Ordine Territoriale che a proprio giudizio insindacabile provvederà alle eventuali omologazioni e registrazioni in deroga oppure all'annullamento del sigillo.

Può essere consentito continuare l'uso dei sigilli già utilizzati e registrati nello "schedario del sigillo", purché non eccessivamente difformi dal modello descritto e purché contenenti tutte le diciture prescritte.